

<b>Titolo</b>	<b>Prescrizioni per l'accREDITamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008.</b>
<b>Sigla</b>	<b>RT-30</b>
<b>Revisione</b>	<b>01</b>
<b>Data</b>	<b>2012-09-11</b>

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Autorizzazione all'emissione</b>	<b>Entrata in vigore</b>
<b>Il Direttore di Dipartimento</b>	<b>Il Consiglio Direttivo</b>	<b>Il Presidente</b>	<b>2012-09-21</b>

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>4. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2 DEL DPR)</b> .....	<b>4</b>
<b>5. PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>6. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI</b> .....	<b>6</b>
<b>8. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>9. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>10. VALUTAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>11. RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>12. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>13. SORVEGLIANZA</b> .....	<b>7</b>
<b>14. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ</b> .....	<b>8</b>
<b>15. RECLAMI AI FORNITORI</b> .....	<b>8</b>
<b>ALLEGATO</b> .....	<b>9</b>

## INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l'intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure intese ad ottimizzare l'attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli organismi di attestazione di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008 di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili.

Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato, in linea di principio, secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN 45011:1999 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa, definendo un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA, relativamente all'emissione delle specifiche certificazioni in esame.

In caso di contrasto tra i requisiti dei vari documenti applicabili, valgono le seguenti priorità:

- Regolamento (CE) n. 842/2006 e Regolamento (CE) n. 307/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato DPR);
- Presente RT;
- UNI CEI EN 45011:1999;
- Regolamenti Generali ACCREDIA RG e Guide applicative.

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente documento è quello dell'Accreditamento degli Organismi di certificazione (Organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DPR), di seguito OdC che operano le Certificazioni degli organismi di attestazione che erogano **corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 2006/40/CE, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008.**

Nell'allegato sono indicati i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Regolamenti comunitari e leggi

- Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

## **2.2 Norme e regolamenti tecnici per l'accreditamento**

- UNI CEI EN 45011:1999 "Requisiti generali relativi agli Organismi che gestiscono Sistemi di Certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65) (di seguito denominata EN 45011)";
- IAF GD5:2006 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996";
- ISO/IEC 17000:2004 "Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali";
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione", nella revisione vigente;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", nella revisione vigente.

## **3. DEFINIZIONI**

Si applicano le definizioni riportate nell'Art. 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006, e nell'Art. 2 del DPR. Si applica, inoltre, la seguente definizione:

### **3.1 Organismo di attestazione**

L'Organismo di Attestazione è l'ente che rilascia gli attestati di formazione alle persone che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze indicate nell'allegato del Regolamento (CE) n. 307/2008 ed esposte nella tabella A evidenziate alla fine del presente RT.

## **4. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (Organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DPR)**

### **4.1 Disposizioni generali**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

L'OdC deve avviare, promuovere mantenere e gestire un sistema di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 45011.

L'OdC deve essere indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti e deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008.

L'OdC ha il compito di rilasciare i certificati agli organismi di attestazione che erogano i corsi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente RT.

L'OdC istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati, secondo un Regolamento che disciplina i rapporti con gli organismi di attestazione da sottoporre a valutazione da parte di ACCREDIA e comunque in accordo alla norma UNI CEI EN 45011, al Regolamento RG-01 e al presente RT.

Il presente documento definisce anche le competenze di base per i formatori dell'organismo di attestazione. È tuttavia piena responsabilità degli OdC adottare le modalità più opportune per verificare la qualifica dei formatori utilizzati dagli organismi di attestazione.

Nell'allegato sono indicate le conoscenze e competenze specifiche.

### **4.2 Organizzazione**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

L'OdC deve prevedere la presenza nel proprio Comitato di salvaguardia per l'imparzialità di almeno un membro rappresentante delle parti interessate al settore formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Nell'Organo Deliberante le certificazioni devono essere presenti membri con competenze tecniche decisionali relative ad attività di formazione, inclusa quella per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

### **4.3 Operatività**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

Gli OdC devono definire condizioni operative (incluse apposite procedure/istruzioni operative) per la corretta applicazione dei documenti di riferimento normativi e tecnici di cui al paragrafo 2.

### **4.4 Subappalto**

Si applica il requisito di norma.

### **4.5 Sistema qualità**

Si applica il requisito di norma.

### **4.6 Condizioni e procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

Concluso positivamente l'iter di certificazione, l'OdC deve inviare ad ACCREDIA il file aggiornato contenente l'elenco dei corsi di formazione certificati e pubblicarlo, regolarmente aggiornato, sul proprio sito web.

L'OdC deve comunicare ad ACCREDIA eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca adottati aggiornando il proprio database.

L'OdC deve disporre di un sistema di monitoraggio della scadenza delle certificazioni.

### **4.7 Verifiche ispettive interne e riesami da parte della direzione**

Si applica il requisito di norma.

### **4.8 Documentazione**

Si applica il requisito di norma.

L'OdC deve definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell'organismo di attestazione di un documento (Progettazione del corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato del presente RT.

### **4.9 Registrazioni**

Si applica il requisito di norma, con le seguenti specificazioni.

L'OdC deve mantenere un registro degli organismi di attestazione certificati. Il registro deve essere conservato almeno per 5 anni.

L'OdC deve accertarsi che l'organismo di attestazione rilasci un attestato alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro di cui al DPR. Inoltre l'OdC deve accertarsi che l'organismo di attestazione certificato comunichi, entro 10 giorni dal rilascio dell'attestato, i nominativi delle persone che lo hanno ottenuto. Entro i successivi 10 giorni, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni ricevute dagli organismi di attestazione.

### **4.10 Riservatezza**

Si applica il requisito di norma.

## **5. PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**

### **5.1 Generalità**

Si applica il requisito di norma.

### **5.2 Criteri di qualifica**

Si applica il requisito di norma, con la seguente precisazione:

Gli organismi di attestazione che erogano i corsi devono dimostrare approfondite conoscenze e competenze sugli argomenti esposti nell'allegato.

## **6. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

## **7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI**

Si applica il requisito di norma.

## **8. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

### **8.1 Informazioni sulle procedure**

Si applica il requisito di norma.

### **8.2 Domanda**

Si applica il requisito di norma.

## **9. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

## **10. VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti normativi. Nel caso in cui l'organismo di attestazione effettui il corso fuori sede, il primo aspetto da verificare da parte dell'OdC dovrà essere la presenza delle necessarie infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi docenti).

L'OdC dovrà verificare inoltre che l'organismo di attestazione abbia predisposto un documento con l'elenco delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'attività.

### **10.1 Esame documentale**

Per procedere all'iter di certificazione, l'organismo di attestazione deve rendere disponibili all'OdC i documenti del corso, necessari per effettuare l'esame documentale.

La verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo.

In caso di esito negativo, l'organismo di attestazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.

### **10.2 Verifica prima certificazione in campo**

L'OdC deve effettuare la verifica ispettiva di prima certificazione rispettando un tempo minimo di 16 ore presso la sede dell'organismo di attestazione, parte del tempo deve essere dedicato alla verifica dell'erogazione di un corso.

## **11. RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE**

Si applica il requisito di norma.

## **12. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti.

**12.1** La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'OdC in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

Inoltre il Membro dell'Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.

**12.2** L'OdC deve fornire un certificato all'organismo di attestazione che ha superato positivamente l'iter di certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto detto certificato.

## **13. SORVEGLIANZA**

Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate di seguito.

La certificazione della competenza degli organismi di attestazione ha una durata di 5 anni.

La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata minima di 8 ore presso la sede dell'organismo di attestazione. Entro 10 giorni dalla verifica, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione).

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti l'OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato, l'OdC deve inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la nuova certificazione.

## 14. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ

Ogni OdC deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione agli organismi di attestazione certificati. Le regole devono rispettare i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull'uso del marchio di ACCREDIA (rif. RG-09).

Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc... devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.

L'OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione all'organismo di attestazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'organismo di attestazione all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte dell'organismo di attestazione certificato.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli Stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito ACCREDIA, in quanto Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.

## 15. RECLAMI AI FORNITORI

Si applica il requisito di norma.

## ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

I formatori dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella. Gli OdC dovranno accertare le modalità con cui gli organismi di attestazione hanno effettuato la scelta dei docenti formatori.

Il corso di formazione comprende:

- a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna "Tipo di modulo";
- b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna "Tipo di modulo" durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

<b>1. Competenze e conoscenze minime</b>		<b>Tipo di modulo</b>
1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale.		
1.1	Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore.	T
1.2	Conoscenza di base dell'impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici).	T
1.3	Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE.	T
<b>2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra</b>		
2.1	Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra.	T
2.2	Maneggiare una bombola refrigerante.	P
2.3	Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra.	P
2.4	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante.	P